

Causa T-7/93

Langnese-Iglo GmbH contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Contratti di acquisto in esclusiva di gelati —
Mercato pertinente — Possibili ostacoli all'accesso di terzi al mercato —
Commercio tra Stati membri — Lettera amministrativa di archiviazione —
Esenzione per categoria — Legittimità della revoca del beneficio dell'esenzione —
Divieto di stipulare in futuro contratti di esclusiva»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 8 giugno 1995 II - 1539

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Intese — Notificazione — Decisione di archiviazione della Commissione — Natura giuridica — Successiva instaurazione di un procedimento per infrazione — Presupposti*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17]
2. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza — Effetto rilevante — Portata della comunicazione riguardante gli accordi di importanza minore*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza — Contratti di acquisto in esclusiva — Criteri di valutazione — Accessibilità del mercato — Contributo significativo dei contratti contestati ad un'eventuale scompartimentazione del mercato derivante da un elevato numero di contratti analoghi*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio tra Stati membri — Criteri — Rete di contratti di esclusiva comprendente l'intero territorio di uno Stato membro*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio tra Stati membri — Nozione — Ostacolo alle forniture transfrontaliere nell'ambito di un gruppo di imprese — Inclusione*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. *Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza — Rete di contratti di esclusiva — Valutazione degli effetti e della compatibilità con le norme del Trattato in materia di concorrenza che vale per tutti i singoli contratti*
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categoria — Accordi di acquisto in esclusiva — Regolamento n. 1984/83 — Contratti soggetti a rinnovi taciti per oltre cinque anni — Esclusione dal beneficio dell'esenzione*
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, art. 3, lett. d)]

8. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categoria — Accordi di acquisto in esclusiva — Regolamento n. 1984/83 — Revoca del beneficio dell'esenzione in caso di insussistente concorrenza effettiva o di notevole ostacolo all'accesso di altri fornitori ai vari punti di vendita — Legittimità*
[Trattato CEE, art. 85, n. 3, lett. b); regolamento della Commissione n. 1984/83, art. 14, lett. a) e b)]

9. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categoria — Accordi di acquisto in esclusiva — Regolamento n. 1984/83 — Revoca del beneficio dell'esenzione — Presupposti — Necessario accertamento della modificata situazione di fatto con riguardo ad un elemento essenziale dell'esenzione — Insussistenza*
[Trattato CEE, art. 85, n. 3; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 8, n. 3, lett. a), e n. 19/65, art. 7; regolamento della Commissione n. 1984/83, art. 14]

10. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Presupposti — Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti — Valutazione con riguardo all'interesse generale e non a quello delle parti dell'accordo*

(Trattato CEE, art. 85, n. 3)

11. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Indicazione, nei confronti delle imprese che abbiano realizzato una rete di accordi di esclusiva incompatibile con le norme in materia di concorrenza, degli accordi che possono essere mantenuti in considerazione della loro scarsa incidenza — Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 17)

12. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della Commissione — Pronuncia nei confronti dell'impresa del divieto di stipulare, in futuro, accordi di esclusiva — Esclusione — Mancanza di base giuridica — Violazione del principio di parità di trattamento*

(Trattato CEE, art. 85, n. 3; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3; regolamento della Commissione n. 1984/83, art. 14)

1. Una lettera amministrativa con cui venga comunicata ad un'impresa — che abbia notificato un modello di contratto di fornitura predisposto a disciplina dei rapporti contrattuali con i propri distributori al dettaglio — l'opinione della Commissione secondo cui, a suo parere e alla luce degli elementi in suo possesso, i detti contratti non richiedono l'intervento della Commissione stessa e la pratica può quindi essere archiviata non costituisce né una decisione di attestazione negativa né una decisione che applichi l'art. 85, n. 3, del Trattato, ai sensi degli artt. 2 e 6 del regolamento n. 17, qualora la lettera amministrativa non sia stata emanata conformemente alle disposizioni del regolamento medesimo. Tale lettera non impedisce quindi alla Commissione, laddove le sia pervenuta una denuncia che essa è tenuta ad esaminare, di avviare, avvalendosi di una facoltà di cui aveva fatto riserva, un procedimento al fine di valutare la compatibilità di tali contratti con le norme in materia di concorrenza, qualora ritenga che taluni elementi di diritto o di

fatto assunti a base della propria prima valutazione si siano modificati sensibilmente.

2. Una rete di contratti di acquisto in esclusiva non è automaticamente idonea a impedire, restringere od ostacolare in modo rilevante il gioco della concorrenza per il solo fatto del superamento dei valori limite previsti nella comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore. È del tutto possibile che, in determinati casi, accordi conclusi tra imprese che superino tali valori limite non incidano sul commercio tra Stati membri o sulla concorrenza se non in misura trascurabile e che, conseguentemente, non ricadano nella sfera d'applicazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

3. Per quanto attiene alla questione se determinati contratti d'acquisto in esclusiva ricadano nella sfera del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, occorre esaminare se il complesso degli accordi analoghi conclusi sul mercato pertinente e degli altri elementi del contesto economico e giuridico in cui i contratti de quibus si collocano evidenzino come i contratti medesimi producano l'effetto cumulativo di impedire a nuovi concorrenti, sia nazionali sia internazionali, l'accesso al mercato medesimo. Ove tale ipotesi non ricorra, i singoli contratti facenti parte della serie di accordi non potranno incidere sul gioco della concorrenza ai sensi del menzionato articolo. Laddove, invece, risulti che il mercato sia difficilmente accessibile, occorrerà, inoltre, analizzare in qual misura gli accordi contestati contribuiscano all'effetto cumulativo prodotto, fermo restando che ricadranno nel divieto solamente i contratti che contribuiscano in misura notevole ad un'eventuale scompartimentazione del mercato.

Per quanto attiene all'incidenza della rete di contratti in esclusiva sull'accesso al mercato, si dovrà tener conto del numero dei punti di vendita contrattualmente vincolati ai produttori rispetto a quello dei rivenditori che non lo sono, dei quantitativi oggetto di detti impegni nonché della proporzione tra detti quantitativi e quelli venduti dai distributori non vincolati, tenendo inoltre conto del fatto che l'incidenza di una siffatta rete di accordi, per quanto importante possa essere, costituisce tuttavia solamente uno dei vari elementi del contesto economico e giuridico alla luce del quale tale valutazione deve essere effettuata.

4. Affinché un accordo tra imprese possa pregiudicare il commercio fra Stati membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che esso sia atto ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri, in modo da far temere che possa ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.

A tal riguardo, l'effetto cumulativo derivante dall'esistenza di una rete di contratti in esclusiva, che si estenda su tutto il territorio di uno Stato membro coprendo più del 30% del mercato rilevante, è idoneo ad impedire la penetrazione di concorrenti provenienti da altri Stati membri e, quindi, a rafforzare le scompartimentazioni nazionali, ostacolando così la compenetrazione economica voluta dal Trattato.

5. Il fatto che le importazioni provenienti da un altro Stato membro, nei confronti delle quali può costituire ostacolo una rete di contratti in esclusiva realizzata sul territorio di uno Stato membro, consistono in forniture effettuate all'interno di uno stesso gruppo di imprese non esclude l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

6. La valutazione degli effetti prodotti sulla concorrenza da una rete di analoghi contratti in esclusiva attuata sul mercato da un fornitore e le conseguenze derivanti per effetto dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato riguardano tutti i singoli contratti che costituiscono la rete medesima.
7. I contratti soggetti a rinnovo tacito la cui durata può superare i cinque anni devono essere considerati come conclusi a tempo indeterminato e non possono, quindi, beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 a favore di talune categorie di accordi d'acquisto in esclusiva.
8. L'art. 14 del regolamento n. 1984/83, riguardante l'esenzione per categoria di cui possono godere talune categorie di accordi di acquisto in esclusiva, nella parte in cui prevede, alla lett. a), la possibilità di revocare il beneficio dell'esenzione qualora i prodotti oggetto del contratto non si trovino in concorrenza effettiva e, alla lett. b), la stessa possibilità quando l'accesso di altri fornitori ai vari stadi della distribuzione venga in misura rilevante ostacolato risponde ai limiti fissati dall'art. 7 del regolamento n. 19/65 laddove dispone che la Commissione può procedere alla revoca del beneficio dell'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria qualora rilevi che accordi o pratiche concertate producano effetti incompatibili con i requisiti previsti dall'art. 85, n. 3, del Trattato. Tale ultima disposizione esclude, infatti, che i divieti di cui al n. 1 dell'art. 85 possano essere dichiarati inapplicabili ad accordi che offrano ad imprese la possibilità di eliminare la concorrenza con riguardo ad una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
9. L'art. 7 del regolamento n. 19/65 non può essere interpretato nel senso che la Commissione, nell'esercizio del potere conferitole dall'art. 14 del regolamento n. 1984/83, relativo all'esenzione per categoria di cui possono beneficiare talune categorie di accordi di acquisto in esclusiva, debba rispondere al requisito di cui all'art. 8, n. 3, lett. a), del regolamento n. 17, ai sensi del quale essa può procedere alla revoca del beneficio di un'esenzione per categoria solamente qualora la situazione di fatto risulti modificata rispetto ad un elemento essenziale attinente all'esenzione.
- Tale requisito riguarda, infatti, la revoca di decisioni formali emanate ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato e non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la Commissione decida di revocare il beneficio di un'esenzione per categoria.
10. Il miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, indicato dall'art. 85, n. 3, del Trattato quale primo dei quattro requisiti che devono simultaneamente sussistere perché possa essere con-

cessa un'esenzione ad un accordo tra imprese non conforme ai divieti di cui al n. 1 del medesimo articolo, non può consistere in tutti i vantaggi che i contraenti traggano dall'accordo con riguardo alla loro attività di produzione o di distribuzione. Occorre che, dal punto di vista dell'interesse generale, sussistano vantaggi oggettivi sensibili, tali da compensare gli inconvenienti che derivino dall'accordo sul piano della concorrenza.

11. La Commissione, qualora, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato, rilevi che una rete di contratti di acquisto in esclusiva attuata da un'impresa viola i divieti enunciati dal n. 1 del medesimo articolo con conseguente necessaria revoca del beneficio dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83 a favore di tale tipo di contratti, non è tenuta ad indicare quali accordi, tra quelli facenti parte della rete, contribuiscano solamente in misura trascurabile all'eventuale effetto cumulativo prodotto da accordi analoghi sul mercato e possano, conseguentemente, sfuggire al divieto sancito dall'art. 85, n. 1.

12. La Commissione non è legittimata a vietare ad un'impresa, cui abbia ingiunto lo smantellamento di una rete di accordi in esclusiva da questa realizzata, la conclusione in futuro di nuovi accordi di tale natura. Tale potere non trova infatti base giuridica né nell'art. 85, n. 1, del Trattato, che non vieta in linea di principio accordi tal genere, né nell'art. 3 del regolamento n. 17, che autorizza la Commissione unicamente a vietare contratti esistenti, né infine nell'art. 14 del regolamento n. 1984/83, che consente di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria solamente con riguardo ad accordi di acquisto in esclusiva la cui attuazione sia risultata produttiva di effetti incompatibili con i requisiti previsti dall'art. 85, n. 3, del Trattato.

Sarebbe inoltre contrario al principio di parità di trattamento, che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, escludere per talune imprese il beneficio, in futuro, di un regolamento di esenzione per categoria, mentre altre imprese potrebbero proseguire la conclusione di accordi di acquisto in esclusiva del genere di quelli vietati dalla decisione. Un siffatto divieto sarebbe quindi idoneo a pregiudicare la libertà economica di talune imprese e a creare distorsioni della concorrenza sul mercato, in contrasto con gli obiettivi del Trattato.